

Parte I
LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
DELLA REGIONE

Legge Regionale 8 agosto 2012, n. 16

**"ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E
DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012/2014"**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Aggiornamento dei residui attivi e passivi

1. I residui attivi iscritti in corrispondenza di ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed i residui passivi iscritti in corrispondenza di ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, rideterminati in conformità ai residui attivi e passivi definitivi, riclassificati ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 32 della L.R. 6 Settembre 2001, n. 34, risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2011, sono esposti negli allegati 1A, 2A, 1B e 2B annessi alla presente legge.

Articolo 2

Saldo Finanziario al 31 dicembre 2011

1. L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2011, derivante da economie di stanziamenti

di spesa a destinazione vincolata, riportato nello stato di previsione di competenza dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, di € 446.532.256,13, è rideterminato, secondo le risultanze del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2011, in € 567.589.841,86.

2. Il disavanzo effettivo al 31 dicembre 2011, come risultante dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2011 e derivante dalla differenza fra l'avanzo contabile di amministrazione al 31 dicembre 2011 di € 466.493.751,20, riportati negli allegati n. 3A e n. 3B annessi alla presente legge, ed il totale dei trasferimenti di somme vincolate e non impegnate di cui al precedente comma, è pari a € 101.096.090,66.

Articolo 3

Aggiornamento del Fondo di Cassa

1. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2011 iscritto nello stato di previsione di cassa dell'entrata

Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane:

- a) il Presidente;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) la Comunità del Parco;
 - d) il Revisore unico."
2. L'articolo 11 della Legge Regionale n. 47/1997 è sostituito dal seguente:
- "Articolo 11 - Revisore unico
1. Il revisore unico è nominato dal Consiglio regionale secondo le procedure ed i requisiti per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale.
 2. Il revisore unico deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esperienza nel settore della contabilità pubblica.
 3. Il revisore unico dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è nominato;
 4. Qualora il revisore unico accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornire tempestiva informativa alla Giunta regionale.
 5. Al revisore unico spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1, dell'articolo 241, D.Lgs. n. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti."
3. Il Collegio dei revisori già nominato nella presente legislatura rimane in carica fino alla nomina del revisore unico.

Articolo 40

Modifica agli articoli 2, 8 e 9 della Legge Regionale 7 gennaio 1998, n. 2
"Istituzione dell'Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano"

1. L'articolo 2 della Legge Regionale n. 2 del 1998 è sostituito dal seguente:
 "Articolo 2 - Organi dell'Ente Parco

1. Sono organi dell'Ente di gestione del Parco archeologico, storico, naturale delle chiese rupestri del materano:

- a) il Presidente;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) la Comunità del Parco;
 - d) il Revisore unico."
2. L'articolo 8 della Legge Regionale n. 2 del 1998 è sostituito dal seguente:
- "Articolo 8 - Revisore unico
1. Il revisore unico è nominato dal Consiglio regionale secondo le procedure e i requisiti per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale.
 2. Il revisore unico deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esperienza nel settore della contabilità pubblica.
 3. Il revisore unico dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è nominato.
 4. Qualora il revisore unico accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornire tempestiva informativa alla Giunta regionale.
 5. Al revisore unico spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1, dell'articolo 241, D.Lgs. n. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 10.000 abitanti."
3. L'articolo 9 della Legge Regionale n. 2 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9 -Durata in carica e indennità degli organi

1. La durata degli organi dell'Ente Parco è fissata dallo Statuto di cui al precedente art. 3.
2. Lo statuto dell'Ente Parco determina, altresì, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dell'indennità mensile di carica spettante al Presidente, ai componenti del Consiglio direttivo, nonché l'ammontare dell'indennità di presenza spettante ai componenti della Comunità del Parco."

4. Il Collegio dei revisori già nominato nella presente legislatura rimane in carica fino alla nomina del revisore unico.

Articolo 41

Modifica al comma 7 dell'art. 42 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 e ss.mm.ii. "Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali"

1. Il comma 7 dell'art. 42 della legge regionale 2 settembre 1996 n. 43 e ss.mm.ii. è così modificato:

"I concessionari in aggiunta alle somme previste dai precedenti commi, sono tenuti a versare alla Regione, con periodicità trimestrale, un importo di € 0,60 per ogni mille litri imbottigliati così come risultante dai dati di cui alla lett. c) dell'art. 25."

Articolo 42

Addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas naturale usato come combustibile e imposta sostitutiva sulle utenze esenti

1. L'articolo 2 della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 28 è abrogato.
2. L'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9 della Legge Regionale 2 febbraio 2004, n. 1 è ripristinata a partire dall' 1 settembre 2012.

Articolo 43

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 1° marzo 2005, n. 23 "Costituzione e disciplina del Comitato Consultivo regionale per la valorizzazione degli Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali"

1. All'intestazione della Legge Regionale 1° marzo 2005 n. 23, la parola "Costituzione" è sostituita con la parola "Istituzione".

2. All'articolo 1, comma 1, della Legge Regionale 1° marzo 2005 n. 23, sono abrogate le lettere c) ed e).

3. All'articolo 3, comma 1, della Legge Regionale 1° marzo 2005 n. 23, è abrogata la lettera e).

4. All'articolo 4 della Legge Regionale 1° marzo 2005 n. 23, il primo comma è sostituito con il seguente "Gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali, di cui al precedente articolo 1, comma 1, istituiti e disciplinati dalle norme vigenti che intendono essere ammessi al Comitato Consultivo regionale delle professioni, devono presentare specifica richiesta alla Regione Basilicata".

5. All'articolo 4, secondo comma, della Legge Regionale 1° marzo 2005 n. 23, la parola "Gli" è sostituita con le parole "I predetti" e dopo la parola "Regione" sono inserite le parole "unitamente alla richiesta".

6. All'articolo 4, terzo comma, della Legge Regionale 1° marzo 2005 n. 23, le parole "Per la" sono sostituite con le parole "Ai fini della"; le parole "presente legge" sono sostituite con le parole "Legge Regionale n. 23/2005, ferma restando la necessità della specifica richiesta di ammissione al Comitato Consultivo da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge regionale".

7. All'articolo 5, primo comma, della Legge Regionale 1° marzo 2005 n. 23, le parole "per la valorizzazione degli Ordini, Collegi ed Associazioni professionali" sono sostituite con le parole "delle professioni" e le parole "Giunta regionale" sono sostituite con la parola "Regione".

Alla lettera a) le parole "Giunta regionale" sono sostituite con la parola "Regione".

Alla lettera c) la parola "di" è sostituita con la parola "della" e le parole "della Direzione Regionale degli Studi" sono sostituite con le parole "dell'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata".

Alla lettera e) dopo la parola "imprenditoriale" sono inserite le parole "maggiormente rappresentative su base regionale".